

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 2020, n. 7

**“Istituzione dell’elenco regionale degli operatori sociosanitari e degli enti accreditati per la formazione”.**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:**

**Art. 1**

**Oggetto e finalità**

1. La Regione si propone di monitorare la figura dell’operatore sociosanitario in ambito regionale e di contribuire a una migliore tutela di coloro che intendano accedere ai corsi di operatore sociosanitario.
2. Per assicurare il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione Puglia, nell’ambito delle competenze regionali, promuove la conoscenza degli organismi di formazione accreditati operanti sul proprio territorio e dei corsi per il conseguimento della qualifica di operatore sociosanitario e valorizza le competenze professionali acquisite dagli operatori sociosanitari mediante istituzione di un elenco regionale.

**Art. 2**

**Elenco regionale**

1. E’ istituito presso la Giunta regionale l’elenco telematico regionale degli operatori sociosanitari e degli enti accreditati per la formazione, pubblicato sul sito istituzionale della Regione Puglia e articolato nelle seguenti sezioni:
  - a) sezione A) comprendente gli enti di formazione accreditati dalla Regione Puglia e gli istituti professionali a indirizzo sociosanitario, nonché i corsi attivi sul territorio riconosciuti secondo gli indirizzi operativi regionali;
  - b) sezione B) contenente i nominativi di coloro che hanno conseguito, al termine di specifica formazione professionale, l’attestato e la qualifica di operatore sociosanitario e che abbiano presentato domanda di inserimento secondo quanto previsto dall’articolo 3.
2. L’elenco ha funzione meramente ricognitiva e l’inserimento nel medesimo non costituisce requisito per l’esercizio dell’attività, restando a tal fine ferma l’applicazione delle normative statali vigenti.

**Art. 3**

**Inserimento nell’elenco**

1. Possono presentare domanda di inserimento nella sezione B) dell’elenco coloro che, alternativamente:
  - a) abbiano acquisito il titolo in Puglia;
  - b) prestino attività lavorativa in Puglia;
  - c) siano residenti in Puglia.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dell’attestazione di operatore sociosanitario

conseguito a seguito di corso di formazione presso un soggetto accreditato, secondo quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia, e dagli indirizzi regionali operativi, nel rispetto dell'Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, del 22 febbraio 2001, nonché dell'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 (Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute).

2. L'inserimento nell'elenco avviene mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale della Regione Puglia previa specifica acquisizione da parte degli operatori sociosanitari del consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa europea e nazionale sulla privacy.

3. La Regione inserisce nell'apposita sezione A) dell'elenco gli enti di formazione accreditati presso la Regione secondo le disposizioni regionali vigenti e gli istituti professionali a indirizzo sociosanitario.

#### **Art. 4 Provvedimenti attuativi**

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con proprio provvedimento definisce:

- a) le modalità di tenuta, redazione e aggiornamento dell'elenco;
- b) le modalità di presentazione delle domande di inserimento nell'elenco, ivi compresa la relativa modulistica;
- c) i controlli atti a evitare che siano inseriti nell'elenco soggetti ed enti privi dei necessari requisiti;
- d) ogni altra disposizione utile alla piena attuazione della presente legge.

#### **Art. 5 Disposizioni finanziarie**

1. Dall'attuazione delle presenti disposizioni non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli adempimenti disposti dalla norma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione Puglia.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 27 FEB. 2020

**MICHELE EMILIANO**